



**Decreto del Presidente
in qualità di Commissario ad acta**
(delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 Luglio 2008)

N. 00041 del **14 NOV. 2008**

Proposta n. 17952 del 14/11/2008

Oggetto:

Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008: riduzione del costo delle consulenze in misura non inferiore al 20% e riduzione del numero delle stesse.

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente d'Area

COLETTI MARIA CHIARA

M.C. Coletti

COLETTI MARIA CHIARA

M.C. Coletti

M.C. COLETTI

M.C. Coletti

Il Direttore Regionale

P. Artico
P. ARTICO

Il Direttore del Dipartimento

G. Magrini
DIRET. PROTEMPORE G. MAGRINI

**Decreto del Presidente
In qualità di Commissario ad Acta
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008)**

DECRETO n. 00041 del 14 NOV. 2008

Oggetto: Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008: riduzione del costo delle consulenze in misura non inferiore al 20% e riduzione del numero delle stesse.

**IL PRESIDENTE
della Regione Lazio
In qualità di Commissario ad Acta**

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

Vista la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" ed in particolare l'art. 1, comma 180 che ha previsto per le Regioni interessate, qualora si verificasse una situazione di squilibrio economico-finanziario, l'obbligo di procedere ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

Vista l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che in attuazione della citata Legge Finanziaria dello Stato pone in capo alla Regione:

- l'impegno ad adottare provvedimenti in ordine alla razionalizzazione della rete ospedaliera con l'obiettivo, tra l'altro, del raggiungimento degli standard nazionali relativi alla dotazione di posti letto per mille abitanti e al tasso di ospedalizzazione (art. 4);
- l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento (art. 6);
- la stipula - in relazione a quanto disposto dall'art. 1 comma 180 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - con i Ministri dell'Economia e della Salute di un apposito accordo che individui gli

interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (art. 8);

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e, in particolare:

- l'art. 1, comma 796, lett. b) che ha istituito per il triennio 2007 – 2009 il Fondo transitorio per le Regioni con disavanzi elevati, subordinando l'accesso allo stesso alla sottoscrizione di un apposito accordo, tra i Ministri della Salute, dell'Economia e Finanze e la Regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della L. n.311/04;

Precisato in proposito che, così come previsto dallo stesso art. 1, comma 796, lett. b) della citata L. 296/06 il predetto accordo deve essere comprensivo di uno specifico Piano di Rientro, contenente tra l'altro le misure per l'azzeramento del disavanzo entro il 2010;

Vista la L.R. 28 dicembre 2006, n. 27 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art.11, L.R. 20 novembre 2001, n.25)" e, in particolare, l'art. 8 concernente le misure di attuazione del patto nazionale sulla salute;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n.66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del <Piano di Rientro> per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 311/2004";
- n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del <Piano di Rientro>";

Rilevato, in particolare, che:

- il predetto piano di rientro prevede interventi generali e specifici all'interno dei quali sono sviluppati obiettivi operativi ed interventi con l'indicazione, per ognuno di essi, dei tempi e dei modi di realizzazione;
- tra gli obiettivi individuati nel Piano di Rientro rivestono particolare importanza quelli relativi alla gestione del personale ed alla ottimizzazione delle risorse umane allo scopo di perseguire il contenimento della spesa;

Dato Atto in proposito che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, il Presidente della Regione Lazio, Pietro Marrazzo, è stato nominato Commissario "ad acta" per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di Rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

Dato Atto, in particolare che il punto 1) della suddetta deliberazione prevede la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per il personale da realizzarsi, fra l'altro, oltre che mediante il blocco del turn over, anche attraverso la rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale;

Vista la deliberazione n. 1051/07 con la quale la Giunta Regionale, nel rispetto dell'obiettivo del contenimento della spesa riferita al personale, aveva previsto l'obbligo, da parte dei Direttori Generali, di ridurre di almeno il 10%, il ricorso alla consulenza, con particolare riferimento a quella sanitaria, anche in ottemperanza a quanto stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con proprie circolari, nonché come rappresentato dalla Corte dei Conti;

Tenuto Conto che il piano di rientro prevede la rilevazione trimestrale del costo del personale mediante la compilazione della tabella B;

Tenuto Conto, inoltre, che il suddetto schema tra le varie voci individua "personale restante" che comprende, fra l'altro, le consulenze ed il personale con contratto co.co.co;

Richiamata la Legge 133/08, legge di riconversione del Decreto Legge 112/08;

Richiamati in particolare gli art. 46 e 76 della suddetta legge 133/08;

Esaminato l'art. 76 il quale stabilisce che "...costituiscono spese del personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continua e continuativa, per la somministrazione di lavoro, omissis...nonché tutti i soggetti a vario titolo utilizzati";

Considerato che il suddetto art. 76 al comma 5 prevede "...gli enti sottoposti al patto di stabilità interna assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti...";

Valutata l'opportunità, in analogia a quanto previsto per gli Enti Locali, di applicare la succitata norma anche agli incarichi di consulenza che vengono conferiti nelle Aziende Sanitarie e comunque negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche in attuazione a quanto già previsto a tale titolo, dalla D.G.R. 1051/07, nonché in ottemperanza alle ultime disposizioni intervenute in materia di contenimento del costo del personale;

Ritenuto che il minor onere derivante dalla riduzione delle consulenze, con particolare riferimento a quelle riconducibili all'art.7, c 6 del D.Lgs 165/01, come modificato dall'art. 46 della L.133/08, si può ottenere attraverso le seguenti azioni:

- a. i contratti prossimi alla scadenza non saranno rinnovati, salvo particolari situazioni che dovranno essere autorizzate con Decreto del Presidente, in misura non superiore al 50% di quelli in essere, sulla base delle indicazioni contenute nella L.R. 14/08 e, successivamente, richiamate nelle circolari attuative n. 98401/D4/43/01 del 21 agosto 2008 e n. 106259 del 15 settembre 2008, predisposte dal Dipartimento Sociale;
- b. i Direttori Generali dovranno avviare le ulteriori procedure finalizzate a concorrere alla riduzione del 20% della spesa mediante la rinegoziazione delle condizioni, per quanto riguarda i contratti ancora vigenti;

Tenuto conto che le azioni di cui sopra comportano, in ragione d'anno, un minor onere valorizzato in € 52.614.800,00 che con l'abbattimento del 30% in analogia a quanto indicato per il turn over, in ragione della diversa tempistica delle cessazioni che si effettueranno nel corso dell'anno, produce un risparmio a € 36.830.360,00, così ripartito:

Segue decreto n. 00041 del 14 NOV. 2000

TAB. A

<i>Voce di consulenza</i>	<i>Codice Voce</i>	<i>Proiezione al 31.12.08 sulla base dei valori al 30.09.08</i>	<i>Riduzione del costo del 20%</i>	<i>Abbattimento al 30%</i>
Consulenze sanitarie e socio sanitarie da privati	502011403	60.148.000,00	12.029.600,00	8.420.720,00
Consulenze non sanitarie da privati	502020203	15.016.000,00	3.003.200,00	2.102.240,00
Totale		75.164.000,00	15.032.800,00	10.522.960,00

TAB. B

<i>Voce di consulenza</i>	<i>Codice Voce</i>	<i>Proiezione al 31.12.08 sulla base dei valori al 30.09.08</i>	<i>Riduzione del numero delle consulenze max al 50%</i>	<i>Abbattimento al 30%</i>
Consulenze sanitarie e socio sanitarie da privati	502011403	60.148.000,00	30.074.000,00	21.051.800,00
Consulenze non sanitarie da privati	502020203	15.016.000,00	7.508.000,00	5.255.600,00
Totale		75.164.000,00	37.582.000,00	26.307.400,00

Vista la Legge Regionale n. 14 dell'11 agosto 2008 relativa all'Assestamento del Bilancio – esercizio 2008;

Richiamati i propri Decreti commissariali nn. U0001 e U0002 del 2 settembre 2008 che riguardano rispettivamente l'istituzione dell'Osservatorio per la mobilità del personale della Sanità ed il blocco del turn over;

Richiamato l'art. 1 comma 796, lett. b) della Legge 296/06 – Finanziaria 2007 – il quale prevede che: “gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, c. 180 della legge 311 del 30/12/2004, sono vincolanti per la Regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste, possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione in materia di programmazione sanitaria”;

Considerato, pertanto, opportuno procedere alla riduzione dei costi derivanti dagli incarichi di consulenze allo scopo di ottemperare alle vigenti disposizioni in materia di contenimento del costo del personale;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) Di disporre la riduzione delle spese derivanti dal conferimento di incarichi per consulenza, con particolare riferimento all'art. 7, comma 6 del D.lgs 165/08, secondo le modalità sopra descritte e conseguentemente:

- i contratti prossimi alla scadenza non saranno rinnovati, salvo particolari situazioni che dovranno essere autorizzate con Decreto del Presidente, in misura non superiore al 50% di quelli in essere, sulla base delle indicazioni contenute nella L.R. 14/08 e, successivamente, richiamate nelle circolari n. 98401/D4/43/01 del 21 agosto 2008 e n. 106259 del 15 settembre 2008 del Dipartimento Sociale;

- 2) Di dare mandato ai Direttori Generali di avviare le ulteriori procedure finalizzate a concorrere alla riduzione del 20% della spesa mediante la rinegoziazione delle condizioni, per quanto riguarda i contratti ancora vigenti;
- 3) I Direttori Generali devono comunicare entro il 30 novembre 2008 alla Direzione Regionale Risorse Umane e Finanziarie i contratti di consulenza e collaborazioni continue e continuative in essere, specificandone: l'oggetto, la data di scadenza, l'importo e l'imputazione nel Piano dei conti;
- 4) I Direttori Generali devono comunicare tempestivamente e con le modalità previste nel p. 3), le economie ottenute dalla rinegoziazione dei contratti ancora vigenti e dal mancato rinnovo dei contratti in scadenza;
- 5) E' fatto divieto alle Aziende del SSR di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della presente disposizione;
- 6) Della eventuale inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto si terrà conto ai fini della valutazione dei Direttori Generali così come previsto dal provvedimento relativo agli obiettivi dei Direttori, in fase di approvazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L.

PIETRO MARRAZZO

